

Addi dinanzi al dott.

Giudice del Lavoro del Tribunale di Taranto in composizione monocratica, sono personalmente comparse le seguenti parti:

il sig. Pignatale Luigi nato il 18.05.1978 a Taranto (CF PNGLGU78E18L049K) e residente in San Giorgio Jonico alla Via Meucci n. 17, assistito dall'avv. Donato De Martinis

e

la società AMAT SpA (con sede in Taranto, via Cesare Battisti 657 – C.F./P.I. 00146330733) in persona del Presidente del CdA e legale rappresentante pro-tempore Dr. Francesco Walter Poggi, per la specifica incombenza rappresentata da munito dei poteri rivenienti dall'allegata lettera di delega a firma del medesimo Presidente, assistita dall'avv. Roberto Barberio.

preMESSO che

Il sig. **Pignatale Luigi** (di seguito denominato anche ricorrente) è dipendente dell'Amat SpA, società nei cui confronti ha proposto il ricorso n. 7662/2009 RG incentrato sulle seguenti pretese: "1) *accertare e dichiarare, la nullità del c.f.l. intercorso tra PIGNATALE Luigi e l'AMAT spa, dal 22.09.2000 al 22.09.2002; per l'effetto: 2) dichiarare la conversione del c.f.l. in contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con decorrenza dal 23.09.2000; 3) e condannare l'AMAT spa al pagamento in favore del ricorrente delle differenze retributive dovute per l'effettiva qualifica di lavoro prestato, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto a quello*

dell'effettivo soddisfo. 4) Accertare e dichiarare che il ricorrente, dal giorno della sua assunzione e , senza soluzione di continuità, sino all'attualità, è stato illegittimamente adibito alle mansioni di agente unico, in assenza di una disciplina contrattuale nazionale e/o aziendale applicabile per calcolare l'equa e proporzionata retribuzione di tali mansioni; per l'effetto: 5) integrare la parte mancante della contrattazione aziendale applicabile al caso di specie, dichiarando applicabile al ricorrente, con decorrenza dalla data di assunzione, la parte economica dei contratti aziendali relativi all'indennità di agente unico, riconosciuta ai conducenti di linea e in servizio al 27.03.1997; 6) in subordine e/o in alternativa, dichiarare discriminatorio il mancato riconoscimento in favore del ricorrente dell'indennità di agente unico e rimuovere tale discriminazione dichiarando applicabile, con decorrenza dalla data di assunzione, anche al ricorrente la parte economica dei contratti aziendali relativi all'indennità di agente unico; 7) dichiarare altresì il diritto del ricorrente di mantenere l'indennità di agente unico anche dopo l'applicazione del CCNL del 27.11.2000, poiché trattamento retributivo di migliore favore e, quindi, acquisito; per l'effetto: 8) condannare l'Amat spa al pagamento dell'indennità di agente unico, calcolata sulla base dei contratti aziendali o nell'importo orario che sarà ritenuto equo, a decorrere dalla data di assunzione sino all'attualità, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto a quello dell'effettivo soddisfo; 9) conseguentemente, previo ricalcolo dei benefici economici retributivi dell'Accordo aziendale per i cicli di rotazione grafica a 17 settimane, condannare l'AMAT spa al pagamento

delle differenze retributive dovute come maggiorazione per il lavoro straordinario. 10) Condannare la società convenuta alla regolarizzazione dell'anzianità di servizio e contributiva del ricorrente anche presso gli enti previdenziali e assicurativi. Spese e competenze di lite come per legge".

L'Amat spa (di seguito denominata anche resistente), costituitasi in giudizio, ha contestato l'infondatezza in fatto e diritto del ricorso a beneficio del regolare e compiuto espletamento della formazione concludendo per il rigetto dello stesso con vittoria di spese.

Sante quanto sopra, entrambe le parti come sopra indicate, al fine di evitare l'alea del giudizio e la prosecuzione della pendente lite, si dichiarano propense a definire transattivamente l'oggetto della controversia alle seguenti condizioni

1) L'Amat spa riconosce in favore del ricorrente a decorrere dalla data della prima assunzione, avvenuta il 22.09.2000 la qualifica di "Conducente di linea - livello 6°" del CCNL vigente antecedentemente alla sottoscrizione dell'A.N. 27.11.2000 e poi di "Operatore di esercizio - parametro 158" dall'entrata in vigore del citato A.N. 27.11.2000, con conseguenziale e conforme iscrizione ed annotazione nei libri matricola ed aziendali e aggiornamento della relativa progressione di carriera ed anzianità a partire dalla medesima data, fatta salva la eventuale superiore qualifica attualmente ricoperta;

2) l'Amat spa offre altresì al ricorrente il pagamento della somma di **€ 2.000,00** (duemila/00) al netto delle ritenute di legge a copertura delle differenze retributive maturate nel periodo del Contratto di formazione e lavoro e sorte unicamente per la medesima ed esclusiva causale, senza che, oltre la misura convenuta, il dipendente possa rivendicare, sino alla data odierna e in prosieguo, la maturazione e l'esigibilità di differenze retributive ulteriori, discendenti a qualunque titolo dai riconoscimenti transattivamente operati nel presente atto. Detta somma sarà corrisposta al ricorrente unitamente alla retribuzione del mese successivo a quello di sottoscrizione del presente atto in un'unica soluzione.

3) il ricorrente accetta quanto transattivamente offertogli dalla resistente in ordine all'attribuzione della qualifica e alla somma proposta e dichiara che, con la riscossione della somma di € 2.000,00, non ha null'altro a pretendere a nessun titolo e/o ragione, per effetto di quanto ottenuto in transazione con il presente atto. Rinuncia irrevocabilmente alle rivendicazioni fatte valere con riferimento alle conclusioni sub nn. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 del ricorso del 19.04.09 che, ad ogni effetto dichiara di abbandonare senza nulla a pretendere al riguardo.

4) L'Amat Spa con la sottoscrizione del presente verbale, prende atto dell'accettazione da parte del ricorrente e delle sue rinunce e dichiara – a sua volta – di accettarle, come le accetta, ad ogni effetto di legge.

5) L'Amat Spa a titolo di contributo per spese legali riconosce in

favore dell'avv. Donato De Martinis, che dichiara di essere esentato dal regime iva, la somma imponibile di **€ 1.200,00** oltre € 48,00 per CAP e dedotti € 240,00 per ritenuta d'acconto. Il tutto per l'importo lordo di **€ 1.248,00** da corrispondersi nella misura di **€ 1.008,00** al netto di ritenuta d'acconto da fatturare all'Amat SpA. Dette somme saranno corrisposte al professionista nel termine di gg. 30 dalla data di sottoscrizione del presente atto a mezzo ordinativo di bonifico sulle coordinate bancarie che vengono oggi comunicate e previa emissione di relativa parcella.

6) Entrambi i procuratori delle parti sottoscrivono il presente verbale ai soli fini della rinuncia alla solidarietà di cui all'art. 68 della legge professionale.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il ricorrente

per Amat SpA

Avv. Donato De Martinis

Avv. Roberto Barberio

Il Giudice